



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPPIELLO RAFFAELE

Seduta del 07/05/2020

### FATTO

Parte ricorrente, rappresenta di essere intestatario di n. 5 BFP serie Q/P nn. progressivi \*\*\*046, \*\*\*247, sottoscritti rispettivamente il 13 gennaio 1987 e il 10 marzo 1987 e serie Q nn. progressivi \*\*\*016\*\*\*011, \*\*\*083 sottoscritti rispettivamente il 13 novembre 1987, l'11 dicembre 1987 e il 16 dicembre 1988. In data 31 agosto 2019 rileva di aver ricevuto all'atto di cambio un rimborso complessivo pari a euro 47.837,82 con una differenza ancora da riscuotere, applicando il maggior rendimento indicato sul retro dei buoni, pari a euro 19.122,78, come da conteggio allegato. I ricorrenti chiedono il rimborso dei buoni secondo il maggior rendimento indicati sul retro dei titoli, al netto dei rimborsi già ricevuti. L'intermediario resistente, eccepisce con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, che a seguito dell'apposizione del timbro "Q/P", la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli effetti la serie Q, istituita con apposito decreto 13.6.1986, così che il rendimento del buono è stato stimato secondo i saggi di interesse stabiliti dal suddetto decreto. L'intermediario rappresenta inoltre che il timbro "Q/P" non indica il rendimento dell'ultimo decennio del titolo perché, riguardo a questo periodo temporale, non è variato il meccanismo di calcolo fondato sull'interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie P). L'intermediario resistente conclude per il rigetto del ricorso.



## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento. Al riguardo si osserva che: i) per i 2 BFP della serie Q/P, di lire 2 milioni e 1 milione, risulta apposto sul fronte del titolo, timbro leggibile indicante la serie Q/P mentre sul retro del titolo, timbro leggibile indicante i nuovi rendimenti della serie Q per il primo ventennio; ii) per i primi 2 BFP della serie Q, di lire 1 milione e 2 milioni, i buoni sono stati sottoscritti sin dall'origine sul modulo della serie Q e non presentano alcun timbro; iii) per l'ultimo BFP della serie Q, di lire 2 milioni, il buono è stato sottoscritto sin dall'origine sul modulo della serie Q ma – poiché sul retro non presenta alcuna tabella – gli è stato apposto il timbro parzialmente leggibile indicante i rendimenti della serie Q per il primo ventennio. È noto il consolidato orientamento di questo Arbitro secondo cui se il decreto modificativo dei tassi è antecedente alla data di emissione del buono, *“si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...] In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso”* (cfr., *ex multis*, Coll.di Roma dec.n. 15200/18). È, altresì, noto che tale affidamento viene meno quando il titolo è stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., *ex multis*, di recente, Collegio di Roma decisione n. 10738/18) e che i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati quando *“l’intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno”* (cfr., *ex multis*, Coll. di Roma dec. n. 19053/18). Detto orientamento è stato inoltre confermato dalla recente decisione n. 6142 del 3.4.2020 del Collegio di coordinamento il quale ha statuito i seguenti principi di diritto: *“a) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli; b) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”*. Ne deriva che il ricorrente ha diritto al rimborso, per il periodo relativo agli ultimi dieci di vita del BFP serie Q/P, secondo i rendimenti originariamente stampigliati nel retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione. Deve, poi, disattendersi la richiesta di ristoro delle spese di assistenza legale. Infatti, sulla richiesta di rimborso delle spese legali, il regolamento ABF (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari), non contempla alcuna espressa previsione, tranne che nell'ipotesi di accoglimento del ricorso con accertamento di un diritto risarcitorio ed il ricorrente dimostri di essersi avvalso, per l'intero procedimento, dell'ausilio di un difensore sopportandone i relativi costi. Nel caso di specie, non risulta allegata agli atti alcuna parcella relativa agli onorari del professionista incaricato per l'assistenza, né il ricorrente ha formulato istanze volte ad accertare un diritto risarcitorio, da prendere in considerazione, non quale autonoma voce di rimborso bensì



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quale componente del più ampio pregiudizio patito dal ricorrente (Coll. Coord. n. 3498/2012).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FERNANDO GRECO